

REPERTORIO NUMERO 41390 ===== RACCOLTA NUMERO 11442 =====

===== ATTO RICOGNITIVO DI COSTITUZIONE D'ASSOCIAZIONE =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il diciassette febbraio duemilasei, a Genova Via Fieschi ci-
vico sei interno undici. =====

Innanzi a me Dottor GIORGIO SEGALERBA, Notaio in Genova, i-
scritto al Collegio di Genova e Chiavari, sono presenti: =====

avvocato FLICK WALDEMARO nato a Genova l'8 luglio 1949, ivi

residente Via Capo di Santa Chiara 26/A, codice fiscale FLC

WDM 49L08 D969G; =====

avvocato BIOLE' ADOLFO nato a Campomorone (GE) il 4 ottobre

1946, ivi domiciliato Via dei Santi Giacomo e Filippo 19/4,

codice fiscale BLI DLF 46R04 B551P; =====

avvocato DE LEO GIAN PAOLO nato a Genova il 2 giugno 1958, i-

vi domiciliato Via XX Settembre 19/6, codice fiscale DLE GPL

58H02 D969L. =====

I Componenti della cui identità personale son certo, =====

===== PREMESSO CHE: =====

- l'Associazione "COMITATO PER LO STATO DI DIRITTO" con sede

attuale a Genova Via Fieschi 1/8, Codice Fiscale 95086790102

è operativa dal gennaio 2002; =====

- l'associazione riunisce docenti universitari, avvocati, ma-

gistrati, operatori dell'amministrazione giudiziaria genovese

con lo scopo di difendere e divulgare presso la collettività

i principi giuridici e sociali che reggono l'ordinamento del-

AGENZIA DELLE ENTRATE
GENOVA I

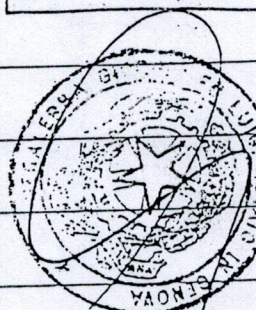
REGISTRATO IL

26.2.2006

SERIE 1A

N°

€ 168,00



	lo stato di diritto, come affermati in particolare dalla Co-			at
	stituzione della Repubblica Italiana. =====			TA
	Lo scopo sociale è perseguito tramite l'elaborazione di studi			fa
	in materia giuridica, l'organizzazione di seminari, convegni,			Co
	conferenze, manifestazioni culturali. =====			al
	Il Comitato non persegue finalità politiche di alcun genere			co
	né fini di lucro. Tutti gli incarichi sociali si intendono e-			ch
	sclusivamente a titolo gratuito. =====			Ric
	Durante la vita dell'associazione non potranno essere distri-			che
	buiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché			gli
	fondi, riserve o capitale. =====			ser
	- attualmente l'avvocato FLICK WALDEMARO ne è il Presidente,			qui
	l'avvocato BIOLE' ADOLFO il Segretario e l'avvocato DE LEO			F.t
	GIAN PAOLO il Tesoriere; =====			"
	- con verbale del 23 gennaio 2004 i tre Componenti nonché			"
	l'Avvocato Vincenzo Paolillo e l'Avvocato Virgilio Bazzani			"
	approvarono all'unanimità le principali regole associative			
	sviluppate poi in un nuovo statuto dell'associazione approva-			
	to dagli associati unanimi e i Componenti su mandato degli			
	stessi mi chiedono di depositarlo in atto pubblico anche per			
	poterne rilasciare copie al fine dei rapporti con Enti pub-			
	blici o privati e per l'eventuale richiesta di riconoscimento			
	della personalità giuridica alla Regione Liguria; =====			
	===== TUTTO CIO' PREMESSO =====			
	i componenti nelle dette qualità chiedono di depositare in			

atto pubblico il testo dello statuto dell'Associazione "COMI-

TATO PER LO STATO DI DIRITTO" che scritto a stampa su sette

facciate s'allega sotto la lettera "A" previa vidimazione dei

Comparenti e mia, omessa lettura per dispensa dei Comparenti,

al fine anche delle formalità di registrazione, eventuali ri-

conoscimento e iscrizioni e per poterne rilasciare copie an-

che per i rapporti con Enti pubblici e privati. =====

Richiesto ho ricevuto quest'atto e l'ho letto ai Comparenti

che l'approvano e con me lo sottoscrivono in quest'unico fo-

glio scritto in parte da persona di mia fiducia a macchina a

sensi di legge e in parte da me a mano per pagine due e fin

qui della terza. =====

F.to: Waldemaro Flick =====

" ": Adolfo Biolè =====

" ": Gian Paolo De Leo =====

" ": GIORGIO SEGALERBA Notaio =====

Copia conf.
all'originale
BANCA CARIGE S.p.A.
Piazza Portofino, 1 - 10121 GENOVA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMITATO PER LO STATO DI DIRITTO

GENOVA

Art.1 – Denominazione

È costituita in Genova, Via Fieschi 1/8 presso lo studio del Presidente pro tempore, l'associazione non riconosciuta "Comitato per lo Stato di Diritto".

Art.2. – Scopo

L'associazione riunisce docenti universitari, avvocati, magistrati, operatori dell'amministrazione giudiziaria genovese con lo scopo di difendere e divulgare presso la collettività i principi giuridici e sociali che reggono l'ordinamento dello stato di diritto, come affermati in particolare dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Lo scopo sociale è perseguito tramite l'elaborazione di studi in materia giuridica, l'organizzazione di seminari, convegni, conferenze, manifestazioni culturali.

Il Comitato non persegue finalità politiche di alcun genere né fini di lucro. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 3 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 4 – Soci

Possono far parte dell'associazione tutti coloro che operano nel campo del diritto, nonché tutti i cittadini interessati al perseguimento dello scopo sociale.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio negativo deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Art. 5 – Diritti e decadenza dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due anni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Art. 6 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale dei soci;
- il presidente
- il consiglio direttivo

Art. 7 – Assemblea Generale

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 8 – Convocazione e diritti di partecipazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno. Essa deve inoltre essere convocata in via straordinaria quando nei sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo email, telefono, posta, fax o telegramma.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 9 - Compiti dell'assemblea

L'assemblea:

- a) stabilisce le linee programmatiche dell'associazione;
- b) approva il rendiconto economico e finanziario;
- c) delibera in merito all'eventuale modifica dello statuto;
- d) fissa il numero dei membri del consiglio direttivo e ne elegge i consiglieri;
- e) nomina il Presidente Onorario, su proposta del consiglio direttivo.

Art. 10 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Art. 12 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di undici consiglieri.

Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Il Presidente Onorario, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Reintegrazione del Consiglio

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a reintegrare il plenum del consiglio mediante cooptazione tra i soci. I consiglieri sostituiti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del consiglio.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 - Convocazione del Consiglio

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione del consiglio avverrà almeno otto giorni prima mediante comunicazione ai consiglieri a mezzo email, telefono, posta, fax o telegramma..

Art. 15 - Compiti del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, ed un Segretario;
- b) delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- c) adotta i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- d) redige il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea;
- e) stabilisce l'entità della quota annuale sociale;
- f) emana gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- g) attua le finalità previste dallo statuto e dà esecuzione alle decisioni dell'assemblea dei soci;
- h) può nominare Commissioni chiamando a farne parte anche persone estranee all'Associazione;
- i) può proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario da individuarsi tra personalità di spicco del campo del diritto che condividano gli scopi dell'associazione.

Art. 16 - Il bilancio

Il consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente:

- a) dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante tanto nei rapporti interni che in quelli esterni;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali.
- d) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci.

Art. 18 - Il Vice presidente

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 20 - Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Qualora non sia consigliere, il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 21 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente del Tribunale di Genova.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente del Tribunale di Genova. L'arbitrato avrà sede in Genova ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 22 – Durata e Scioglimento

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto in Genova,